

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 36-5090

Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D.lgs. n. 229 del 16 giugno 1999, prevede per la realizzazione e l'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che il Comune dove insisterà la struttura acquisisca la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni.

L'articolo citato, tra l'altro, al comma 5, prevede che le Regioni determinino le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché l'individuazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture.

Le istanze volte alla realizzazione di nuove strutture socio-sanitarie vengono valutate dalla Regione, in termini di compatibilità e coerenza rispetto al fabbisogno regionale complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture esistenti, al fine di garantire l'accessibilità a servizi il più possibile omogenei, nonché di valorizzare le aree di insediamento prioritario.

Con D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato le modalità, i termini e i criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione del disposto dell'art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i., individuando gli ambiti territoriali carenti per quanto attiene l'area anziani non autosufficienti e disabili.

Relativamente all'area anziani, con la suddetta deliberazione, la Giunta Regionale, fermo restando la percentuale di posti letto oggetto di accordi contrattuali con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, ha definito quale indicazione programmatica ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione la percentuale di 3 posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni nell'ambito distrettuale, alla luce del significativo incremento della domanda di posti letto in strutture residenziali dovuto al costante aumento della popolazione anziana, nonché all'evoluzione del modello familiare.

Dall'emanazione della D.G.R. n. 46-528/2010 ad oggi, l'indicazione programmatica del 3% è stata raggiunta in quasi tutti i distretti sanitari delle ASL e, tenendo conto anche del fatto che alcuni distretti già superavano la percentuale anzidetta nel 2010, tale situazione ha messo in evidenza alcune criticità: molte strutture hanno evidenziato la necessità, al di là dei parametri di fabbisogno dati dalla Regione Piemonte, di realizzare interventi di strutture socio-sanitarie per anziani al fine di ottenere la sola autorizzazione al funzionamento senza successiva richiesta di accreditamento, per accogliere esclusivamente un'utenza privata.

In via più generale, si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), Comuni, Province, Regioni e Stato devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge in alcuni casi prestabiliti, tra cui quello delle disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana.

Per le Regioni l'adeguamento al principio di libertà di iniziativa ed attività economica, e di permissività di tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei cinque casi elencati al primo comma del succitato art. 3, è elemento di valutazione di virtuosità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

L'attuazione del principio succitato permetterebbe anche sul territorio regionale piemontese una sana competizione tra le strutture, con benefici sia per quanto attiene i costi sia per quanto attiene la qualità dei servizi stessi; inoltre, gli investimenti nella realizzazione di strutture porterebbero vantaggi all'economia generale e all'occupazione locale.

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo che l'indice distrettuale del 3% per strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti - già individuato dalla D.G.R. n. 46 - 528 del 4 agosto 2010 - rimane invariato e che nella maggioranza dei distretti tale indice è già stato superato, come riportato nella Tabella 1 - approvata con D.D. n. 779 del 12 novembre 2012 - inerente i posti letto per anziani non autosufficienti, la verifica di compatibilità inerente le strutture site in distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% deve essere richiesta compilando il modulo predisposto dal Dirigente del Settore regionale competente; tali pareri (se favorevoli) di compatibilità non saranno conteggiati nella Tabella 1 succitata (aggiornata trimestralmente ai sensi della D.G.R. 46-528/2010) ma nell'Elenco 1, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte contestualmente alla Tabella 1 di cui sopra.

Le richieste e le comunicazioni facenti parte dell'iter di verifica di compatibilità oggetto del presente provvedimento devono essere inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nell'iter stesso (Regione - Direzione Sanità - Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali; Azienda Sanitaria Locale e Comune territorialmente competenti;

Il richiedente, nel modulo predisposto dal Dirigente del Settore regionale competente, si impegna espressamente a non richiedere l'accreditamento e a informare gli ospiti delle strutture, che si inseriscono con risorse economiche proprie, che i posti letto oggetto del parere favorevole di verifica di compatibilità non sono accreditabili; tale informazione deve essere presente nella "carta dei servizi" della struttura.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;

visto il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

visto il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;

vista la D.D. n. 779/DB2016 del 12 novembre 2012;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

di stabilire che:

- la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. può essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere

favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento;

- la verifica di compatibilità inerente strutture site in distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% deve essere richiesta compilando il modulo che sarà predisposto con apposito atto da parte del Dirigente del Settore competente;

- i pareri favorevoli di compatibilità oggetto del presente provvedimento non saranno conteggiati nella Tabella 1 - approvata con D.D. n. 779 del 12 novembre 2012 (pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15 novembre 2012 e aggiornata trimestralmente ai sensi della D.G.R. 46-528/2010) ma nell'Elenco 1, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte contestualmente alla Tabella 1 di cui sopra.

- Le richieste e le comunicazioni facenti parte dell'iter di verifica di compatibilità oggetto del presente provvedimento devono essere inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nell'iter stesso (Regione – Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali; Azienda Sanitaria Locale e Comune territorialmente competenti).

- Il richiedente, nel modulo predisposto dal Dirigente del Settore regionale competente, si impegna espressamente a non richiedere l'accreditamento e a informare gli ospiti delle strutture, che si inseriscono con risorse economiche proprie, che i posti letto oggetto del parere favorevole di verifica di compatibilità non sono accreditabili; tale informazione deve essere presente nella “carta dei servizi” della struttura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)